



FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

51[^] Assemblea Generale Straordinaria

Roma, 21 dicembre 2024

MODIFICHE STATUTO FEDERALE

Proposte dal Consiglio federale dell'11 novembre 2024 del. n. 203/24 Comunicato Ufficiale n. 320

Elenco degli articoli da sottoporre a modifica

Art. 1 - Costituzione, scopi e sede

Art. 2 - Composizione

Art. 3 - Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati

Art. 4 - Ammissione e cessazione di appartenenza alla F.I.P.

Art. 5 - Vincolo sportivo

Art. 11 - Incompatibilità

Art. 12 - Candidature

Art. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale Straordinaria

Art. 20 - Partecipazione ed ammissione

Art. 24 - Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici

Art. 31 - Il Consiglio federale

Art. 32 - Compiti del Consiglio federale

Art. 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 34 - Il Segretario Generale

Art. 35 - La Commissione Tesseramento

Art. 39 - I Comitati Regionali

Art. 42 - Il Consiglio Direttivo Regionale

Art. 45 - I Comitati Provinciali

Art. 46 - Assemblee Provinciali

Art. 47 - Presidente Provinciale

Art. 54 - Clausola compromissoria

Art. 59 - Le Leghe di Affiliate Professionistiche – Controllo

Art. 60 - Le Leghe di Affiliate – Controllo

Art. 63 - Esercizio Finanziario

Art. 66 - Norme di attuazione

Art. 67 - Norma finale



Art. 1 - Costituzione, scopi e sede

1. La Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), fondata nell'anno 1921, è un'associazione senza fini di lucro, a durata illimitata e con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta a norma del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La F.I.P., nell'ambito del rapporto federativo con il C.O.N.I., quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia, **anche nella forma di sport virtuale o elettronico (e-Sports)**, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale de Basketball (F.I.B.A.), cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.).
3. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti applicativi e dalle Norme Sportive Antidoping o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA che si accettano incondizionatamente.

4. L'ordinamento della F.I.P. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità ed in conformità con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive, secondo i principi enunciati negli artt. 5, comma 2 lett. b), 15 e 16 del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La F.I.P. è riconosciuta dal C.O.N.I. e dalla F.I.B.A. ed è l'unica rappresentante dello sport della pallacanestro, nelle sue forme agonistiche o amatoriali, svolte al coperto o sui campi all'aperto, quali Beach Basket, 3 contro 3, - denominato anche 3X3 -, nonché nelle forme di sport virtuali o elettronici (e-Sports), in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali, ed è l'unica rappresentante di ogni altra disciplina nell'ambito della pallacanestro che, a livello internazionale, sia attribuibile alla Federazione.

6. La F.I.P. ha sede in Roma.

Art. 2 - Composizione

1. La F.I.P. è **composta** costituita dagli **Enti, genericamente denominati Società Sportive, costituiti nelle Società ed Associazioni sportive di qualsiasi forma e giuridiche consentite dalla legge**, (di seguito **anche** denominate solamente “*Affiliate*”) che praticano, promuovono od organizzano lo sport della pallacanestro **in forma** agonistica **e** o amatoriale la cui richiesta di affiliazione sia stata presentata al Consiglio federale e da questi accettata.
2. La F.I.P. ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione e svolge la sua attività sotto la vigilanza del C.O.N.I., a norma della legislazione vigente.
3. L'attività sportiva si articola attraverso settori professionistici e dilettantistici, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, in armonia con le leggi dello Stato, con le norme e direttive del C.O.N.I. e con gli ordinamenti sportivi internazionali garantendo un costante equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e dilettantistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.
4. Le *Affiliate* **Società** di cui al comma 1 devono affiliarsi o riaffiliarsi nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti federali in conformità alla normativa vigente per avere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio federale della F.I.P.

5. Possono affiliarsi alla F.I.P. le Associazioni o Società regolarmente costituite e rette da uno Statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna e conforme alla normativa vigente. **Alla medesima verifica di conformità sono soggette** ~~Ad analoga approvazione devono essere sottoposte~~ le modifiche dello Statuto societario, **apportate dopo l'affiliazione**. Le Affiliate partecipanti ai Campionati professionistici sono obbligate a prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo che almeno il 10% degli utili sia destinato all'attività giovanile e di formazione tecnico-sportiva e, comunque, è fatto obbligo di rispettare la legislazione vigente in materia.
6. Tutte le Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici devono iscriversi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021.
7. Il tesseramento delle varie categorie di dirigenti, atleti, tecnici ed arbitri è disciplinato dagli appositi Regolamenti, Organico, Esecutivo e di settore.
8. Tutte le Affiliate e le persone tesserate, con l'affiliazione ed il tesseramento si obbligano ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni federali.
9. Qualsiasi Affiliata o persona tesserata ha il diritto a rinunciare al proprio *status* federale mediante comunicazione scritta alla F.I.P. Qualsiasi persona fisica, ha il diritto di fare istanza di tesseramento alla F.I.P. come atleta, dirigente, tecnico ed arbitro nel rispetto delle diverse categorie disciplinate dai Regolamenti Organico, Esecutivo e di settore.

Art. 3 - Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati

- 1. Le Affiliate sono tenute ad osservare e a far osservare ai propri associati il presente Statuto ed i Regolamenti federali, nonché le deliberazioni e le decisioni degli Organi federali adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione.**
- 2. Le Affiliate devono mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale italiana.**
- 3. Le Affiliate hanno diritto:**
 - a) a partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;**
 - b) a partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici, nonché all'attività di carattere internazionale;**
 - c) ad organizzare manifestazioni sportive secondo le norme emanate dagli Organi competenti;**
 - d) a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.P., anche attraverso convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati.**
- 4. I tesserati sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed i Regolamenti federali, nonché le deliberazioni e le decisioni degli Organi federali adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione.**

5. I tesserati hanno diritto:

- a) a partecipare all'attività federale;
- b) a concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive federali.

6. La F.I.P. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con le specificità della disciplina sportiva praticata.

7. Le Affiliate e i tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva (fair play) la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del C.I.O., del C.O.N.I., della F.I.B.A. e della F.I.P.; si oppongono a ogni forma di illecito sportivo e frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.

È fatto divieto per Affiliate e tesserati del settore professionistico ovvero dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito federale ovvero in quello delle Federazioni Internazionali.

8. Le Affiliate e i tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, cui si rinvia, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.

9. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali devono rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 4 - Ammissione e cessazione di appartenenza alla F.I.P.

- 1. Le Affiliate entrano a far parte della F.I.P. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio federale.**
- 2. Le Affiliate devono stabilire la loro sede nel territorio italiano ed essere munite di indirizzo di posta elettronica certificata.**
- 3. Le Affiliate devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti federali.**
- 4. Le Affiliate cessano di appartenere alla F.I.P. nei seguenti casi:**
 - a) per recesso;**
 - b) per mancata riaffiliazione annuale;**
 - c) per scioglimento volontario deliberato da una regolare assemblea sociale secondo le procedure stabilite dai singoli Statuti;**
 - d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi irrogata;**
 - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei soli casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione, nonché nell'ipotesi in cui il Consiglio federale abbia dichiarato la morosità ai sensi e nelle forme prescritte dal Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia;**
 - f) per mancato svolgimento di attività agonistica e per nessuna attività promozionale od organizzativa, adeguatamente documentata, per due anni sportivi consecutivi.**

5. Avverso i provvedimenti di diniego o revoca dell'affiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del C.O.N.I.
6. Le persone fisiche entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento nelle rispettive categorie e/o con l'accettazione di una carica elettiva o di nomina, centrale o territoriale.
Fatti salvi i casi di tesseramento diretto con la F.I.P. il tesseramento avviene per il tramite della Società sportiva affiliata per la quale il tesserato intende svolgere la propria attività.
- ~~7. Il tesseramento è valido dalla sottoscrizione fino al termine del rinnovo di autorità annualmente stabilito dal Consiglio federale e le modalità per il rinnovo sono disposte dai Regolamenti federali.~~ **Le categorie di tesserati sono indicate dai Regolamenti federali, che disciplinano altresì i termini, le modalità e le condizioni del tesseramento.**
8. Il tesseramento cessa:
 - a) **Per il venir meno**, nei casi previsti dal presente Statuto ~~per cessazione~~ della appartenenza dalla Federazione dell'Affiliata per cui è tesserato;
 - b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti Organi di Giustizia;
 - d) per morosità.

9. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, fermo restando quanto indicato al successivo comma 10.
10. È fatto divieto di tesserarsi per un periodo di 10 anni per coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al presente comma è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
11. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità ai sensi dell'art. 10. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati al C.O.N.I. che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, alle Discipline Associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del Coni per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

Art. 5 - Vincolo sportivo

1. L'atleta, **si tesserà con la F.I.P.** a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 5° anno di età, ~~si tesserà con la F.I.P.~~ Lo scioglimento del tesseramento di un/una atleta avviene, in maniera automatica, al 30 giugno di ogni anno. **Il tesseramento dell'atleta con durata biennale è consentito solo nei termini ed alle condizioni stabilite annualmente dal Consiglio federale.** ~~fino alla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie l'undicesimo anno di età.~~
2. ~~L'atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 12° anno di età, si vincola con la F.I.P. attraverso il tesseramento per un tempo determinato e regolamentato secondo la legislazione vigente.~~
3. ~~Lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 20° anno di età.~~
2. **Attraverso il tesseramento l'atleta si vincola con la società sportiva per la quale è tesserato. La durata del vincolo è pari alla durata del tesseramento.**
3. **Il tesseramento dell'atleta che intende svolgere esclusivamente attività 3 contro 3, denominato anche 3X3 è valido dalla sottoscrizione fino al 30 settembre successivo.**

- ~~4. L'atleta, che intende svolgere esclusivamente attività 3 contro 3 - denominato anche 3X3 - può tesserarsi con la F.I.P. a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 12° anno di età. Lo scioglimento del tesseramento 3 contro 3 - denominato anche 3X3 - avviene, in maniera automatica, al 30 settembre di ogni anno.~~
- ~~5. Per partecipare ad un Campionato federale l'atleta "svincolato" deve tesserarsi, per una Affiliata dilettantistica entro i termini stabiliti dai Regolamenti federali o stipulare un regolare contratto con una Affiliata professionistica.~~
- ~~6. Le modalità relative allo scioglimento del tesseramento sono disciplinate dal Regolamento Organico.~~

Art. 11 - Incompatibilità

1. La carica di componente degli Organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale nell'ambito della F.I.P.
2. Le cariche di Presidente federale e di Revisore dei Conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della F.I.P. ivi incluse le Associazioni riconosciute.
3. La carica di Presidente e di Consigliere federale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
4. La carica di Presidente, di Consigliere e di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nazionale e territoriale, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto come previsto dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I.
5. La carica di Presidente **Rappresentante** del Comitato Italiano Arbitri e di Presidente del Comitato Nazionale Allenatori è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale o territoriale. La carica di Presidente di Commissione C.I.A. regionale e di Presidente di Commissione C.N.A. regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale o territoriale.

6. La carica di Presidente Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e/o societaria.
7. Il tesseramento nell'ambito del Comitato Italiano Arbitri è incompatibile con qualsiasi carica federale e con la partecipazione a qualsiasi titolo all'attività di Affiliate, salvo i casi espressamente previsti dai Regolamenti Federali.
8. La nomina quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente del rispettivo Comitato Regionale o Comitato Provinciale, con la carica di Delegato Provinciale e con la partecipazione a qualsiasi titolo all'attività di Affiliate.
9. È incompatibile con la carica che riveste e deve essere dichiarato decaduto, chi viene a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo o Organismo nel quale sia stato eletto o nominato. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
10. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici (15) giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente federale. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla nuova carica. Qualora una delle due cariche riguardi gli Organi di Giustizia, la Procura federale, la Commissione Tesseramento, la Commissione Federale di Garanzia o la Commissione Vertenze Arbitrali e il soggetto non opti nei successivi quindici giorni decadrà automaticamente dalla carica di componente degli Organi di Giustizia.

Art. 12 - Candidature

1. **Per concorrere a cariche federali elettive, centrali e territoriali, deve essere presentata preventivamente una formale candidatura individuale.**
2. **Le candidature devono essere proposte separatamente per ciascuna carica da Affiliate aventi diritto a voto ovvero da atleti o da tecnici aventi diritto a voto e, per essere validamente proposte, devono essere presentate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 2:**
 - a) **da almeno 20 Affiliate e da 40 atleti e/o tecnici per le candidature a Presidente federale;**
 - b) **da almeno 6 Affiliate per le candidature a Presidente di Comitato Territoriale;**
 - c) **da almeno 20 Affiliate per le candidature a Consigliere federale rispettivamente in rappresentanza delle Affiliate di cui all'art. 31 comma [1] lettere b) e f);**
 - d) **da almeno 10 Affiliate per le candidature a Consigliere federale rispettivamente in rappresentanza delle Affiliate di cui all'art. 31 comma [1] lettera g);**
 - e) **da almeno 5 Affiliate per le candidature a componente del Consiglio Direttivo Territoriale;**
 - f) **da almeno 5 Affiliate per le candidature a Consigliere federale in rappresentanza delle Affiliate partecipanti ai Campionati professionistici maschili;**
 - g) **da almeno 20 atleti per le candidature a Consigliere federale atleta per il settore dilettantistico;**
 - h) **da almeno 20 tecnici per le candidature a Consigliere federale tecnico;**
 - i) **da almeno 10 atleti per le candidature a Consigliere federale atleta per il settore professionistico.**

Per le candidature alla carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale, l'obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte di associazioni e società, di atleti e tecnici, aventi diritto di voto, non può comunque superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo, secondo quanto riportato nei successivi commi.

Per le candidature alla carica di Presidente Federale:

- 1. fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;**
- 2. da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge l'11% calcolato sul numero restante;**
- 3. da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;**
- 4. da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui aggiunge il 7% sul numero restante;**
- 5. da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.**

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea.

Per le cariche degli Organi Centrali, esclusa quella del Presidente, le candidature devono essere presentate tramite i Comitati Regionali o i Delegati Regionali competenti.

Per le candidature alla carica di Consigliere Federale: il numero massimo di sottoscrizioni richiesto viene calcolato sulla base di un decimo degli aventi diritto al voto della propria categoria di appartenenza. Sarà prevista una equa ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse.

3. Le candidature a cariche federali elettive centrali devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dall'Ufficio di Segreteria Generale oppure depositate in formato cartaceo in originale, presso il medesimo Ufficio entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 40° (quarantesimo) giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea nella quale sia prevista l'elezione, da specificare obbligatoriamente nello stesso avviso di convocazione.

3bis Le candidature a cariche federali elettive territoriali devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dalle rispettive sedi degli Organi federali cui si riferiscono oppure depositate in formato cartaceo in originale, presso le medesime Sedi, entro il termine perentorio delle ore 20.00 del 20° (ventesimo) giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea nella quale sia prevista l'elezione, da specificare obbligatoriamente nello stesso avviso di convocazione.

4. Le candidature sono formulate per iscritto e sono firmate dai legali rappresentanti delle Affiliate, includendo le indicazioni essenziali all'individuazione della carica per la quale la candidatura è proposta e della Affiliata proponente.

5. Avverso le candidature a cariche federali elettive centrali è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., recepito dal Regolamento Organico.

5bis Avverso le candidature a cariche federali elettive territoriali è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità secondo modalità e procedure per le Assemblee Regionali disciplinate nel Regolamento Organico.

6. Ciascuna Affiliata, atleta o tecnico, non può proporre un numero di candidati superiore rispetto alle cariche da eleggere.

7. Una stessa persona può essere candidata ad una sola carica elettiva centrale o territoriale.

8. L'elenco delle candidature presentate a cariche federali elettive centrali, diviso secondo le cariche e per ordine alfabetico, è pubblicato sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

8bis L'elenco delle candidature presentate a cariche federali elettive territoriali, diviso secondo le cariche e per ordine alfabetico, è pubblicato sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 13 (tredici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

9. Per concorrere alle cariche di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la candidatura deve essere presentata, nei termini previsti al precedente comma [3], all'Ufficio della Segreteria Generale. Non è necessario il requisito del tesseramento.

10. Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.

Art. 20 - Partecipazione ed ammissione

1. Partecipano alle Assemblee Generali i delegati eletti dalle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici.
2. In caso di motivato impedimento del delegato eletto, subentra il primo dei non eletti secondo la graduatoria promulgata.
3. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione, di tesseramento e di qualsiasi contributo richiesto dalla F.I.P. approvato da delibera federale e divulgato alle Affiliate, preclude il diritto di partecipare alla Assemblea.

3bis La morosità, deliberata dal Consiglio federale, derivante dal mancato pagamento delle controversie insorte tra Affiliate, tra tesserati, tra associati, tra Affiliate e tesserati, tra Affiliate ed associati, o tra tesserati e associati, originate dall'attività sportiva o associativa, preclude il diritto di partecipare all'Assemblea.

4. Sono ammessi ad assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti degli Organi federali nazionali e territoriali, i Presidenti degli Organismi federali, i candidati alle cariche elettive, nonché le persone invitate dal Presidente federale.
5. Non è consentita, a qualsiasi titolo, la partecipazione o l'ammissione ad una delle Assemblee Federali qualora siano in corso squalifiche, sospensioni od inibizioni inflitte per infrazioni ai regolamenti federali.

Art. 24 - Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici

- 1. Le Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici previste nel presente Statuto sono disciplinate dai ~~relativi Regolamenti interni predisposti dalle Assemblee stesse, approvati dal Consiglio federale e che fanno parte integrante de~~ **al** Regolamento Organico della F.I.P.**
- 2. Le Assemblee di categoria dei delegati degli atleti, tesserati ed in attività, eleggono alla fine del quadriennio, nella data e sede stabiliti dal Consiglio federale, i Consiglieri federali secondo quanto previsto dall'art. 31 comma [1] lettera c) e comma [2] dello Statuto e nell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento Organico.**
- 3. Le Assemblee di categoria dei delegati dei tecnici, tesserati ed in attività, eleggono alla fine del quadriennio, nella data e sede stabiliti dal Consiglio federale, il Consigliere federale secondo quanto previsto dall'art. 31 comma [1] lettera d) dello Statuto e nell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento Organico.**

Art. 31 - Il Consiglio federale

1. Il Consiglio federale è costituito dal Presidente e da dodici Consiglieri con diritto di voto:
 - a) il Presidente Federale, eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici;
 - b) i cinque Consiglieri federali eletti nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate partecipanti ai Campionati regionali;
 - c) i tre Consiglieri federali eletti nell'Assemblea di categoria dai delegati eletti dagli atleti;
 - d) il Consigliere federale eletto nell'Assemblea di categoria dai delegati eletti dai tecnici;
 - e) Il Consigliere federale eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate partecipanti ai Campionati professionistici maschili;
 - f) il Consigliere federale eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali maschili;
 - g) il Consigliere federale eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali femminili.

2. I Consiglieri federali di cui al precedente punto c) dovranno essere eletti assicurando la rappresentatività delle diverse componenti (maschile, femminile, professionistica e dilettantistica). Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio federale è garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. Ai fini del relativo computo sono esclusi i membri espressione dei settori professionistici che non regolamentino attività per entrambi i generi, ai sensi dell'art. 13.3 dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.

2bis Il numero dei componenti del Consiglio federale è invece fissato in dieci qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate non superi quello di duemila ovvero in quattordici qualora il numero delle società e associazioni sportive affiliate superi quello di tremila. In ogni caso, gli Organi Territoriali non possono avere un numero di componenti superiore a quello del Consiglio federale. A tal fine, sarà considerato il numero delle società e associazioni affiliate aventi diritto di voto al termine dell'anno sportivo concluso.

3. I Consiglieri federali rimangono in carica per la durata del quadriennio per il quale sono stati eletti e possono svolgere più mandati.

4. Alle riunioni del Consiglio federale partecipano senza diritto di voto:

- a) Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) ~~Presidente~~ **Rappresentante** del Comitato Italiano Arbitri (C.I.A.);
- c) Presidente del Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.);
- d) Segretario Generale della Federazione;
- e) Rappresentante della Consulta Nazionale;
- f) Presidenti delle Leghe previste dall'art. 58 ss.

5. Assistono alle riunioni del Consiglio federale i tecnici e gli esperti invitati dal Presidente federale in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il personale federale designato dal Segretario Generale per l'esplicazione dei compiti connessi.

Art. 35 - La Commissione Tesseramento

1. La Commissione Tesseramento delibera ~~sulle istanze per i trasferimenti di autorità e quant'altro~~ **su quanto** attribuito alla sua competenza dal Regolamento Organico. La Commissione Tesseramento è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, da tre componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio federale. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, quest'ultimo assumerà la funzione di componente.
2. Le riunioni della Commissione Tesseramento sono valide con la presenza del Presidente, o del Vice Presidente e di due componenti.
3. Le deliberazioni della Commissione Tesseramento sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
4. Avverso le decisioni della Commissione Tesseramento è proponibile ricorso dinanzi al Tribunale federale.
5. La carica di Presidente e di componente della Commissione Tesseramento è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della F.I.P. ivi incluse le Associazioni riconosciute.

Art. 45 – I Comitati Provinciali

- 1. I Comitati Provinciali hanno normalmente sede nella città capoluogo di provincia e nei locali la cui ubicazione e le cui modalità d'uso devono essere preventivamente approvate dal Consiglio federale.**
- 2. I Comitati Provinciali possono essere istituiti in quelle province nelle quali non ha sede il Comitato Regionale.**
- 3. È nella facoltà del Consiglio federale nominare, nelle province nelle quali ha sede un Comitato Regionale, un Delegato Provinciale con il solo compito di rappresentare la F.I.P. nelle sedi provinciali competenti. Tale Delegato Provinciale potrà essere un Consigliere Regionale eletto o altra persona designata dal Consiglio Direttivo Regionale.**
- 4. Le sedi possono essere modificate dal Consiglio federale su motivate proposte delle rispettive Assemblee Provinciali deliberate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.**
- 5. Per costituire il Comitato Provinciale è necessario che risultino affiliate con diritto di voto almeno 35 Affiliate al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva.**
- 6. Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del Comitato Provinciale nelle province nelle quali non ha sede un Comitato Regionale, il Consiglio federale nominerà un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato. Tale Delegato Provinciale potrà essere un Consigliere Regionale eletto. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato. A fine di ogni anno il Delegato Provinciale deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.**

- ~~7. I Comitati Provinciali possono essere dotati di autonomia amministrativo-contabile così come definita nell'articolo 35 comma 4 e 5 del presente Statuto e secondo le modalità definite dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P.~~
8. **7.** I Comitati Provinciali assicurano la realizzazione dei progetti definiti e assegnati dal Comitato Regionale nel rispetto delle linee guida indicate.
9. **8.** I Comitati Provinciali sono retti da un Consiglio Direttivo, eletto dalle rispettive assemblee per un quadriennio, costituito dal Presidente Provinciale e da quattro componenti. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i Responsabili provinciali del C.I.A. e del C.N.A.
10. **9.** Per quanto non previsto nel presente articolo, ivi comprese decadenze ed integrazioni, si rinvia alle disposizioni statutarie per gli Organi nazionali nonché a quelle contenute nel Regolamento Organico.
11. **10.** Il Presidente Provinciale e i Consigli Provinciali, ove costituiti, devono essere sempre elettivi.

Art. 46 - Assemblee Provinciali

1. Le Assemblee Provinciali sono l'espressione delle Affiliate nel rispettivo ambito territoriale e le loro decisioni esprimono la volontà di tutte le Affiliate, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Le Assemblee Provinciali sono convocate dai rispettivi Consigli Direttivi, per il rinnovo delle cariche elettive.
3. Nelle Assemblee Provinciali elettive hanno diritto di partecipazione e di voto le Affiliate che hanno sede nel corrispondente ambito territoriale, determinato dall'ordinamento dello Stato italiano.
4. Le Assemblee eleggono il Presidente e i Consigli Direttivi Provinciali. Il Presidente ed i Consiglieri ~~non~~ possono svolgere più di tre mandati.
5. Nelle Assemblee Provinciali alle Affiliate spetta solamente il voto di base per l'elezione delle cariche elettive provinciali. I poteri di rappresentanza e di delega sono disciplinati dall'art. 23 del presente Statuto. In presenza di almeno 20 affiliate con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega, secondo le modalità previste dal precedente art. 23 comma 10.
6. Nelle Assemblee Provinciali, inoltre, si applicano per analogia le norme previste per le Assemblee Generali, in quanto compatibili.
7. Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data di effettuazione delle Assemblee Provinciali devono intercorrere almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 47 - Presidente Provinciale

1. Il Presidente Provinciale:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Provincia;
- c) risponde direttamente al Presidente federale e al Consiglio federale sulla gestione del Comitato Provinciale, che presiede;
- d) risponde al Consiglio Direttivo Provinciale e all'Assemblea Provinciale sul funzionamento del Comitato Provinciale;
- e) ~~nel caso in cui sia dotato di autonomia amministrativa organizza la gestione amministrativa del Comitato in conformità con le norme federali e con le procedure e circolari emanate dal Segretario Generale;~~
- f) **e)** ~~nel caso in cui non sia dotato di autonomia amministrativa~~ è Funzionario delegato alla spesa del Comitato Regionale in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.P. e dalle procedure e circolari emanate dal Segretario Generale.

Art. 54 - Clausola compromissoria

1. Le Affiliate e i tesserati si impegnano a devolvere ad un giudizio arbitrale irrituale le controversie tra essi insorte che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e **che** abbiano carattere meramente patrimoniale, sempre che per tali controversie la legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
2. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati nel Regolamento Organico, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.
3. Le controversie tra Affiliate professionistiche e sportivi professionisti sono devolute all'esclusiva competenza dei Collegi Arbitrali nominati ai sensi della clausola compromissoria prevista nel contratto di lavoro.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 59 – Le Leghe di Affiliate Professionistiche – Controllo

1. Le Affiliate che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti, che disputano il Campionato professionistico, formano una o più Leghe, quali Associazioni aventi il compito primario di coordinare l'attività delle Affiliate che ne fanno parte, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti federali e di indicare le linee programmatiche, organizzative e gestionali del proprio campionato, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio federale.
2. Conformemente alla legislazione vigente, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le Affiliate professionistiche, sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.P., per delega e secondo le modalità e i principi approvati dal C.O.N.I.
Per i compiti di cui al comma precedente, la F.I.P. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, di una apposita **Commissione denominata Commissione Tecnica di Controllo** - ~~Organismo Tecnico denominato Com.Te.C.~~ - **disciplinata nel Regolamento Organico.**

Art. 60 - Le Leghe di Affiliate Dilettanti - **Controllo**

1. **Le Affiliate alla F.I.P., partecipanti ai Campionati maschili e femminili dilettantistici e strutturati con fasi a carattere nazionale, possono liberamente associarsi e richiedere il riconoscimento alla F.I.P.**
2. **Tali Affiliate formano una o più Leghe, quali Associazioni aventi il compito di coordinare l'attività delle Affiliate che ne fanno parte nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti federali e di indicare le linee organizzative e gestionali dei propri Campionati nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio federale. In ogni caso gli Organi direttivi devono avere natura elettiva.**
La F.I.P., con apposito Regolamento, indicherà i requisiti per ottenere il riconoscimento delle Leghe ed i motivi che potranno portare alla revoca del riconoscimento di tali Leghe.
3. **Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le Affiliate dilettantistiche possono essere sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.P. Per tali compiti la F.I.P. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, della Commissione Tecnica di Controllo – Com.Te.C. – di cui all'art. 59 comma 2.**

Art. 66 - Norme di attuazione

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto ~~varranno~~ **valgono le norme di legge, le direttive del C.O.N.I., per la realizzazione dei fini istituzionali, nonchè** le norme ~~sancite da~~ **el** Regolamento Organico e ~~da~~ **egli** altri Regolamenti Federali, deliberati dal Consiglio federale.
2. ~~Per quanto non previsto dal presente Statuto vigono:~~
 - a) ~~le direttive del C.O.N.I. per la realizzazione dei fini istituzionali;~~
 - b) ~~le norme che disciplinano le Associazioni riconosciute.~~
3. ~~2. Le Affiliate entro il termine del 30 giugno 2017, non ulteriormente prorogabile, dovranno munirsi ai sensi dell'art. 4 comma [2] del presente Statuto, di un indirizzo di posta elettronica certificata, potendo in alternativa e senza alcuna responsabilità per la Federazione, utilizzare l'~~ **Fermo l'obbligo delle Affiliate di dotarsi di un** indirizzo di posta elettronica **certificata ad esse è attribuita** ~~fornito dalla F.I.P. ,~~ **all'atto della affiliazione una casella di posta elettronica** attraverso il sistema SPES, incluso nel dominio fip.it., **che dovrà essere utilizzata in tutti i casi previsti dai Regolamenti e dalle disposizioni federali.** ~~L'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà comunque essere utilizzato nei rapporti tra le Affiliate e gli Organi di Giustizia sia a livello centrale sia a livello territoriale.~~
4. **3.** L'Assemblea Generale conferisce apposito mandato al Presidente Federale di recepire nel presente Statuto le eventuali osservazioni che verranno sollevate dal C.O.N.I. o dall'Autorità Governativa a seguito dell'eventuale adozione di provvedimenti normativi che riguardino l'attività della Federazione.

Art. 67 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.
2. La Commissione Tecnica di Controllo - Com.Te.C. - cesserà l'attività sulle società professionistiche cui è preposta ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, con l'inizio della operatività della Commissione prevista dall'art. 13 bis del decreto legislativo n. 36/2021.

Art. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale Straordinaria:

comma 2: Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.P. o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., l'Assemblea Generale Straordinaria delle sole Affiliate discute e delibera sull'approvazione del Bilancio di esercizio.

Art. 32 - Compiti del Consiglio federale:

comma 2 lett. c): approva, entro il 30 aprile di ogni anno solare, il bilancio **consuntivo** di esercizio;

comma 2 lett. z): approva il bilancio di previsione (budget) ~~sezionale~~, le sue variazioni e il bilancio **consuntivo** d'esercizio ~~sezionale~~ dei Comitati Territoriali dotati di autonomia amministrativo - contabile;

Art. 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

comma 4 lett. c): redigere la relazione, esprimendo il parere, sul bilancio di previsione (budget) annuale, le eventuali variazioni e sul bilancio **consuntivo** d'esercizio;

Art. 34 - Il Segretario Generale

comma 4 lett. g): sulla base dei principi contabili definiti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità, predispone il bilancio **consuntivo** d'esercizio della Sede Centrale e acquisisce il bilancio **consuntivo** d'esercizio ~~sezionale~~ dei Comitati Territoriali dotati di autonomia amministrativo-contabile assicurandone la conformità ai principi contabili definiti nel Regolamento e alle procedure amministrative federali e sottopone l'unico bilancio **consuntivo** di esercizio federale all'approvazione del Consiglio federale;

Art. 39 - I Comitati Regionali

comma 5: I Comitati Regionali sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio federale che ne approva il bilancio di previsione (budget) ~~sezionale~~-annuale e il bilancio **consuntivo** d'esercizio ~~sezionale~~.

Art. 42 - Il Consiglio Direttivo Regionale

comma 1 c): delibera il bilancio di previsione (budget) ~~sezionale~~ annuale e le sue variazioni;

comma 1 d): delibera il bilancio **consuntivo** ~~sezionale~~ d'esercizio;

Art. 63 - Esercizio Finanziario

comma 2: Il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio **consuntivo** di esercizio è predisposto secondo i principi contabili economico-patrimoniali, conformemente alle direttive emanate dal C.O.N.I. e rappresenta in maniera veritiera e corretta la gestione federale.

comma 3: Il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio **consuntivo** d'esercizio della Federazione, corredati dalle relative relazioni illustrative devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

comma 4: Il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio **consuntivo** d'esercizio e le relazioni illustrative, devono essere pubblicati dalla Federazione, entro quindici giorni, dall'approvazione del C.O.N.I., sul proprio sito internet, in apposita sezione prontamente rintracciabile. Nella medesima sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.



Grazie per l'attenzione